



Prefettura di Firenze
Area I- Ordine e Sicurezza Pubblica

Fasc. nr. 6427/2012/12-11.01/O.P.

Firenze, *data del protocollo*

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni di:
Barberino di Mugello
Borgo San Lorenzo
Scarperia e San Piero
Vaglia
Vicchio

OGGETTO: Trasmissione ordinanza di divieto adottata in occasione del Campionato Mondiale di Motociclismo "Gran Premio d'Italia 2019" che si svolgerà presso il circuito del Mugello, sito nel Comune di Scarperia e San Piero, dal 31 maggio al 2 giugno p.v.

Si trasmette l'ordinanza in oggetto indicata con preghiera di curarne la notifica ai soggetti interessati e per la necessaria vigilanza delle prescrizioni ivi contenute da parte delle rispettive Polizie Municipali.

IL PREFETTO
(Lega)



Al Prefetto della provincia di Firenze

CONSIDERATO che nei giorni 31 maggio, 1 e 2 giugno 2019 si svolgeranno le gare del Campionato Mondiale di Motociclismo "Gran Premio d'Italia Oakley" presso l'Autodromo Internazionale del Mugello, sito nel Comune di Scarperia e San Piero;

CONSIDERATO che la questione è stata esaminata nelle riunioni del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica del 23 gennaio e 15 maggio 2019, per la valutazione dei diversi aspetti connessi al corretto svolgimento della manifestazione, per la quale è prevista un'affluenza complessiva di circa 100.000 spettatori e che tale affluenza interesserà, oltre il Comune di Scarperia e San Piero, anche il territorio dei limitrofi Comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Vaglia e Vicchio;

RILEVATO che in sede di C.P.O.S.P. è stato concordemente ritenuto che l'adozione di misure volte a limitare il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche costituisce un valido strumento di prevenzione necessario ad evitare il verificarsi di comportamenti antisociali capaci di ingenerare problemi di ordine pubblico, quantomeno per la serata del sabato, momento di massima presenza di pubblico nei Comuni sopra indicati;

RILEVATO, inoltre, che nelle medesime sedute è emerso, secondo quanto rappresentato dagli organizzatori della manifestazione sportiva, che, all'interno del circuito del Mugello, sussiste una potenziale situazione di rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica connessa alla prevedibile dispersione di un elevato numero di contenitori di vetro, tale da consigliare il divieto di vendita da asporto di qualsiasi bevanda contenuta in tali recipienti;

CONSIDERATO, pertanto, che nel corso delle predette riunioni è stata positivamente valutata l'esperienza degli anni precedenti ed è stato unanimemente deciso di confermare i divieti di:

- vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e di somministrazione di bevande superalcoliche,
- introduzione di contenitori di vetro all'interno del Circuito del Mugello,
- introduzione e detenzione, all'interno del circuito, di spray urticanti,

e di adottare il seguente divieto al fine di prevenire comportamenti che potrebbero determinare allarme e panico con potenziali gravi conseguenze:

- introduzione e detenzione, all'interno del circuito, di artifici pirotecnici e/o materiale esplosivo di qualsiasi genere ad eccezione dei fumogeni colorati, fatto comunque salvo, per questi, quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in occasione dello svolgimento delle gare;

RITENUTA, per quanto sopra, prevalente l'esigenza obiettiva di tutela dell'interesse pubblico di salvaguardare l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché l'incolumità dei cittadini;

SENTITI i Sindaci dei Comuni interessati;

VISTO l'art. 2 TULPS, approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773;

ORDINA

per i motivi indicati in premessa:



Al Prefetto della provincia di Firenze

1) dalle ore 09.00 di giovedì 30 maggio alle ore 15.30 di domenica 2 giugno 2019, all'interno del circuito del Mugello sono vietate l'introduzione e la vendita per asporto di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro. Sono altresì vietate, all'interno dello stesso circuito, l'introduzione e la detenzione di qualsiasi genere di bombolette spray contenenti principi urticanti e di artifici pirotecnici e/o materiale esplodente di qualsiasi genere ad eccezione dei fumogeni colorati, fatto comunque salvo, per questi, quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in occasione dello svolgimento delle gare; a tal fine gli organizzatori del Gran Premio sono incaricati di dare la massima diffusione delle presenti prescrizioni, intensificando l'attività di pre-filtraggio degli spettatori che accedono al circuito stesso;

2) dalle ore 18.00 di venerdì 31 maggio alle ore 03.00 di domenica 2 giugno 2019, periodo di massima affluenza di spettatori, nei comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Scarperia e San Piero, Vaglia e Vicchio è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione, nonché la somministrazione di bevande a base di superalcolici, quali i cocktail, contenenti quantità di alcol superiore al 21%, nonché la vendita di bevande in contenitori di vetro.

Destinatari del divieto di vendita per asporto di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro di cui al punto 1) sono gli eventuali esercenti operanti all'interno del circuito del Mugello.

Destinatari della prescrizione di cui al punto 2) sono invece gli esercenti, a qualunque titolo, le attività di vendita e somministrazione di bevande, nell'ambito di tutto il territorio dei Comuni Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Scarperia e San Piero, Vaglia e Vicchio.

E' fatto obbligo a tutti gli esercizi interessati di esporre in modo ben visibile il cartello di avviso recante l'informativa per l'utenza del divieto di cui trattasi.

Le Forze dell'Ordine e le Polizie Municipali dei Comuni interessati sono incaricate di vigilare sull'esecuzione del presente provvedimento, procedendo, in caso di inosservanza, ai sensi dell'art. 650 c.p. nei confronti dei contravventori, con espresso avviso che, in caso di violazione di quanto disposto al punto 2), sarà disposta, con ordinanza del Questore, la sospensione della licenza di pubblico esercizio, con la conseguente chiusura dello stesso ai sensi dell'art. 100 del TULPS, sopracitato.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi alternativamente ricorso al TAR della Toscana e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

Il presente provvedimento verrà trasmesso alle Associazioni di Categoria perché ne curino la massima diffusione. Del divieto sarà data notizia attraverso gli organi di informazione e mediante pubblicazione sul sito della Prefettura.

Firenze, 16 maggio 2019

Il Prefetto
(Lega)